

La previdenza

Claudio Colistra, Giulio Santini

Obiettivo:

- conoscere le possibilità per un professionista di accumulare una pensione

Il sistema giuridico della previdenza sociale condiziona non solo le generazioni attuali, ma anche quelle future. Infatti, interessa le prime, in quanto strumento dal quale dipende la loro sicurezza economica e, investe le seconde, perché troveranno le “regole del gioco” già precostituite e modificabili, soltanto a mezzo di gravi tensioni.

Come possiamo verificare da una rapida analisi storica, si vede che a partire dalla fine del XIX secolo i sistemi pensionistici vengono sempre più gestiti come diritto sociale, modificando sostanzialmente la loro funzione da assicurativa a re-distributiva. Cardine di questo processo è l'idea che lo Stato possa fare meglio del mercato. In Italia, in quest'ultimi anni, la continua diminuzione del tasso di natalità e l'allungamento della vita hanno messo sempre più in discussione il ruolo prevalente del sistema pubblico. Infatti, i dati disponibili, più in particolare quelli di uno degli studi della Ragioneria Centrale dello Stato, hanno evidenziato la tendenza a una forte crescita della spesa pubblica per le pensioni, in rapporto al Prodotto Interno Lordo (PIL). Si è imposto, dunque, un intervento legislativo e il Parlamento ha emanato, fra l'ottobre del 1992 e l'agosto del 1995, un insieme di provvedimenti legislativi, i quali hanno modificato l'assetto strutturale pensionistico pubblico e regolato per la prima volta la previdenza complementare.

E' necessario tenere presente un principio guida dal quale un'analisi qualitativa e quantitativa non può prescindere. Prendiamo in prestito le parole della Corte Costituzionale che nella seduta del 4 marzo 1991 con sentenza numero 96 dichiara:

“La pensione, così come la retribuzione, deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e deve assicurare al pensionato e alla sua famiglia i mezzi adeguati per un'esistenza libera e dignitosa. Proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere d'acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purché esercitata in modo non irragionevole e arbitrario”.

Analizzando questo concetto, quindi, risulta evidente che lo sforzo con il quale cerchiamo di tutelare la nostra attività lavorativa deve essere equilibrato al fine di tutelare il proprio periodo di pensionamento.

La pensione, come prestazione economica erogata da un ente previdenziale, è la sintesi di una intera vita lavorativa. La scadenza naturale per la sua liquidazione è il compimento dell'età pensionabile. La rendita vitalizia che né deriva è la pensione di vecchiaia.

Sono però previste, nelle varie gestioni previdenziali, assegni per l'invalidità, pensioni di inabilità, di anzianità e ai superstiti. Per queste rendite, l'arco lavorativo può essere più breve, ma il criterio per il calcolo dei contributi è quasi sempre lo stesso: sono valutati, nel conteggio finale, i contributi effettivamente accreditati sul conto assicurativo del lavoratore (versati in costanza di rapporto di lavoro, oppure, ove previsto, con prosecuzione volontaria o con riscatti).

Per **pensione di vecchiaia** deve intendersi il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro. Per i Pediatri di Libera Scelta, l'età pensionabile, sia per gli uomini sia per le donne, è fissata al compimento del 65° anno di età con possibilità di proseguimento fino al 70° anno. Tale limite è fissato dal Regolamento dell'ENPAM.

L'ENPAM (l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici) rappresenta il sistema obbligatorio per il Pediatra di Libera Scelta, infatti, oltre al Fondo generale, gestisce i tre Fondi speciali:

- Fondo ambulatoriali dei medici specialisti ambulatoriali e dei medici addetti alla medicina dei servizi
- Fondo dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale
- Fondo dei medici specialisti convenzionati esterni.

Cerchiamo di comprendere i meccanismi sui quali si basa la previdenza Nazionale.

Il sistema globale della Previdenza Italiana si poggia su tre pilastri fondamentali.

La previdenza sociale obbligatoria, a finalità pubblica, gestita su schemi a ripartizione, ovvero su tecniche che trasferiscono risorse dai soggetti attivi ai pensionati, le cui prestazioni sono finanziate direttamente dai contributi versati. I versamenti effettuati dai lavoratori in attività servono a pagare le pensioni correnti di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa. Nel sistema a ripartizione ogni generazione di lavoratori attivi sottrae alla propria ricchezza finanziaria e consegna a un soggetto pubblico di raccolta quanto occorre per erogare una rendita alla generazione degli anziani in pensione, maturando così il diritto a ricevere una rendita pensionistica dai contributi della nuova generazione di lavoratori attivi, quando sarà divenuta a sua volta una generazione di anziani. Per quanto riguarda i Pediatri di Libera Scelta, l'obbligo è quello di versare nelle casse dell'ENPAM un importo calcolato in proporzione alla retribuzione.

La previdenza complementare o secondo pilastro su base volontaria, collettiva o individuale, gestita sempre su schemi a ripartizione (Fondi pensione).

Il fondo pensione è uno strumento previdenziale e finanziario della previdenza complementare incentivato fiscalmente e ha lo scopo principale di garantire una rendita integrativa alla pensione che scaturirà dal regime previdenziale obbligatorio cui si appartiene.

Finalizzato alla costituzione di una rendita vitalizia, il Fondo pensione investe in titoli azionari e obbligazionari, con la possibilità di scelta tra diverse linee di investimento a differente profilo rischio/rendimento. Esso gode della deducibilità fiscale dei premi dall'imponibile fiscale fino al 12% del reddito annuo con un massimo di 5.163 euro ed è assoggettato a una tassazione agevolata dei rendimenti annuali maturati.

I fondi sono strumenti che permettono di integrare la pensione pubblica delegando la gestione a enti specializzati (assicurazioni, banche società di intermediazione mobiliare o di gestione del risparmio).

La previdenza integrativa privata individuale, su base assicurativa, gestita su schemi a capitalizzazione (FIP, PIP), ovvero i contributi versati sono accantonati e insieme ai loro investimenti serviranno a pagare la futura pensione del lavoratore che ha effettuato i versamenti. Il principio della capitalizzazione configura sistemi pensionistici tali che ciascuno costituisce per sé una posizione pensionistica, versando risparmi con finalità previdenziale a un soggetto che ne cura la gestione di lungo periodo. All'età della pensione, riceverà una rendita o un capitale nelle quantità consentite dalle norme che rispecchiano i risultati del portafoglio previdenziale creatosi. Opera, peraltro, un congegno di genere assicurativo e finanziario che assume l'età anziana come rischio da sopportare.

Regolamento ENPAM per i pediatri di libera scelta

Sarà opportuno ora entrare nello specifico e analizzare nel dettaglio i regolamenti del Fondo speciale ENPAM dei Pediatri di Libera Scelta.

I contributi previdenziali della medicina generale e della pediatria di famiglia sono corrisposti trimestralmente per ogni medico iscritto e sono collocati all'interno della Quota

A del Fondo Generale per quanto riguarda il reddito da convenzionamento e i contributi di riscatto, mentre per quanto riguarda il reddito libero-professionale converge nel Fondo Quota B.

Per ottenere dall'Enpam la prestazione ordinaria definitiva, che può essere la pensione ordinaria di anzianità o di vecchiaia, occorre sempre la cessazione della attività convenzionata, oltre al compimento del 65° anno di età per la pensione di vecchiaia oppure per la pensione di anzianità il raggiungimento di determinati requisiti di anzianità anagrafica, contributiva e di laurea: 40 anni di anzianità contributiva ovvero 58 anni di età, 30 anni di laurea e almeno 35 anni effettivi e/o riscattati di contribuzione. Qualora l'attività convenzionata sia cessata prima del compimento del 65° anno di età o del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione e di laurea, il trattamento ordinario spetterà al compimento dei 65 anni solo con una anzianità minima contributiva di almeno 15 anni. In caso contrario, il medico avrà diritto all'indennità di restituzione dei contributi, formata dai contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante con gli interessi semplici al tasso annuo del 4,5%.

L'importo della pensione spettante al raggiungimento dell'età pensionabile viene calcolata in funzione del sesso, degli anni di contribuzione e dell'età del richiedente. Le aliquote di calcolo per l'identificazione della pensione stessa negli anni sono progressivamente diminuite fino ad arrivare dal 1° Gennaio 1995 all'1,40% per ogni anno di contribuzione effettuata.

Tali meccanismi hanno portato attualmente la differenza tra l'ultima retribuzione e la prima pensione ad un valore medio pari al 37% in negativo.

Il nuovo regolamento dell'Ente del Febbraio 2004 per cercare di ridurre questo dato ha introdotto ed ampliato alcuni istituti, ovvero il **riscatto** e l'**allineamento**.

Per essere ammesso ad effettuare i riscatti dei periodi precontributivi, del corso di laurea (6 anni) e di specialità (massimo 4 anni), del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo del servizio di leva, il medico deve possedere una anzianità contributiva presso il Fondo di almeno 10 anni, non deve essere cessato dall'attività convenzionata, non deve aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento per l'invalidità permanente e assoluta e non deve aver rinunciato allo stesso riscatto da meno di due anni.

Tutti i riscatti ENPAM sono a titolo oneroso, perché i contributi di riscatto assicurano la copertura della riserva matematica relativa alla maggior prestazione che deriva dall'esercizio di questo istituto.

Per allineamento si intende la possibilità di riscattare alcuni periodi di attività (i primi 5/10 o gli ultimi 5/10), tale riscatto è comunque a titolo oneroso e prevede gli stessi meccanismi di riserva matematica visti per i riscatti ordinari.

Questi due opzioni sono comunque consigliate soltanto a coloro i quali non hanno ancora raggiunto un livello retributivo medio-alto in quanto prevedono versamenti molto consistenti che se non portati a termine non garantiscono la restituzione del capitale versato.

La previdenza complementare e integrativa

Come abbiamo già visto, per previdenza integrativa si intende riferirsi ai Fondi Pensione e ai Contratti Collettivi Vita istituiti da Compagnie Assicuratrici.

Il fondo raccoglie i contributi, li investe ed eroga le prestazioni. I fondi possono essere aperti, quindi possono parteciparvi imprese appartenenti a diversi settori di attività produttiva, oppure chiusi, in questo caso vi partecipa una sola impresa o soltanto imprese appartenenti a un settore industriale specifico. Inoltre, i regimi possono essere a

prestazione definita, ove le prestazioni sono prestabilite o a contribuzione definita, quando le prestazioni dipendono dal rendimento del fondo.

La stipula di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita prevede che i contributi vengano versati a un'impresa di assicurazione sulla vita che li investe ed eroga la prestazione.

L'impresa di assicurazione funge da garante dell'erogazione della prestazione. Per le imprese di assicurazione vita esiste già una disciplina a livello comunitario. Il terzo pilastro raggruppa i contratti individuali stipulati direttamente con i fornitori di prodotti pensionistici, generalmente imprese di assicurazione del ramo vita.

Lo sviluppo della previdenza complementare in Italia è un fenomeno recente. In passato, la generosità della copertura fornita dal sistema pensionistico pubblico di base ha di fatto reso inesistente la domanda e quindi, l'offerta di forme pensionistiche integrative, che si sono sviluppate solo in particolari settori.

Un principio importante che deve essere fortemente veicolato riguarda l'aspetto della fiscalità dei Fondi pensione.

In primo luogo, i contributi ai fondi pensione sono totalmente esenti da imposizione fiscali. La seconda importante caratteristica è che viene riconosciuto un sostegno fiscale ai sottoscrittori di quote di fondi pensione, sia a livello contributivo sia nelle prestazioni.

Per quanto riguarda i contributi, sono due le modalità in cui si concede l'agevolazione fiscale nella fase di impiego del risparmio. Con la deducibilità, il contributo può essere dedotto dal reddito imponibile; con la detraibilità, è invece possibile detrarre una parte del contributo versato dall'importo lordo dell'imposta sul reddito della persona.

La prestazione erogata sotto forma di rendita per alcune normative concorre interamente alla formazione del reddito imponibile.

La situazione cambia ancora in caso di prestazioni erogate in forma di capitale. In alcuni Paesi è prevista l'esenzione totale; in altri sono esenti, entro determinati limiti, i capitali erogati in caso di morte in altri ancora l'esenzione è concessa ma con delle limitazioni collegate in genere alla durata della contribuzione e alla disciplina fiscale dei contributi.

Qualora non sia stata istituita per il comparto collettivo del lavoratore una forma pensionistica contrattuale, la deducibilità dei contributi è rapportabile ai due limiti generali, relativo e assoluto, del 12% e di 5.164, 57 euro.

L'ammontare delle prestazioni maturate dipende da due variabili:

- l'entità dei contributi versati;
- il rendimento finanziario realizzato dall'ente gestore delle risorse.

La prestazione erogata dal Fondo è la pensione complementare e/o in parte o in tutto, da un capitale finale.

La rendita è erogata attraverso convenzioni con Compagnie di assicurazione, richiamate all'art. 2 del decreto legislativo 17.03.1995 n.174, oppure direttamente dal Fondo, ricorrendone le circostanze, in forza di un'autorizzazione della COVIP. Il lavoratore iscritto ha infatti la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione in forma capitale per un importo non superiore al 50% di quanto maturato, se previsto dallo statuto. Ha diritto alla prestazione totalmente sotto forma di capitale, se dovesse cessare prima del raggiungimento dei cinque anni di anzianità nel fondo. E' possibile ottenere anticipazioni su tutta la posizione individuale presso il Fondo negoziale, comprese quindi le quote riferite ai rendimenti di competenza.

Il Fondo pensione eroga all'età del pensionamento, nel regime di base obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo, la pensione complementare di vecchiaia. Erogena, invece, la pensione complementare di anzianità quando ricorrano i seguenti requisiti:

- cessazione dell'attività lavorativa;

- età almeno pari a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia, diminuita di 10 anni;
- almeno 15 anni di appartenenza al Fondo pensione.

Fino al dlgs 47/2000, la pensione complementare concorrevano a formare il reddito assoggettato all'IRPEF del percettore nella misura dell' 87,5% del suo ammontare. Limitandoci all'essenziale, possiamo dire che, con le norme entrate in vigore dal gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e di quelli costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita (o di prestazione pensionistica erogata) e l'importo della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

Le prestazioni erogate sotto forma di capitale sono soggette a imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata assumendo il numero degli anni, e frazione di anno, di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata; se la prestazione sarà inferiore o pari a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l'imposta si applica al netto dei redditi già assoggettati a imposta sostitutiva. Quest'ultima clausola si applica anche nei casi di riscatto della posizione individuale per il pensionamento o la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità, per cause non ascrivibili alla volontà dell'iscritto. Inoltre, si applica quando l'importo annuo della prestazione pensionistica, spettante in forma periodica, sia inferiore al 50% dell'importo dell'Assegno sociale, come definito dall'art. 3 della Legge 08.08.1995 n.335 di Riforma del Sistema Pensionistico.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla scelta, ricorrendone i requisiti, tra una delle seguenti opzioni:

- riscattare la sua posizione pensionistica, ottenendo immediatamente il capitale maturato (versamenti più rivalutazioni), senza alcun limite anagrafico e di permanenza nel Fondo pensione;
- trasferire la sua posizione presso un altro Fondo pensione a cui il lavoratore accede in relazione alla nuova occupazione;
- trasferire la sua posizione pensionistica presso un Fondo pensione "aperto".

In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto a un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione presso un Fondo "aperto".

Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il trasferimento; successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento chi è iscritto da almeno tre anni. Nella legge istitutiva dei Fondi Pensione di tipo complementare sono inserite una serie di norme che garantiscono gli iscritti: le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto a quello delle Entità associate; è inoltre obbligatorio incaricare una Banca depositaria, la quale controlla la correttezza delle operazioni compiute dal gestore del fondo e la loro legittimità; i gestori sono soggetti al controllo da parte della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap, a seconda che trattasi di: Istituti di credito, Società d'intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, oppure di compagnie d'Assicurazione. Infine, è operante una Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), alla quale sono attribuiti compiti autorizzativi, di controllo, ispettivi e di regolamentazione, per la supervisione e la vigilanza, volte al conseguimento del buon funzionamento del settore fondi pensione e a ulteriore garanzia del lavoratore iscritto.

Concetti chiave:

1. Esiste una previdenza sociale obbligatoria e una previdenza complementare integrativa
2. Ogni professionista dovrebbe iniziare precocemente nella sua vita lavorativa a impostare la propria previdenza